

# *Servizio fitosanitario nazionale*

## DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

### Documento n. 4

Procedura operativa per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	GDL RUOP	CFN 31/01/2022	10/02/2022	

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 2 di 17

### Entrata in vigore 10/02/2022

<b>INDICE</b>	pag.
1 Riferimenti normativi	3
2 Premessa	4
3 Definizioni e abbreviazioni	5
4 Operatori professionali che vendono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti	5
5 Ditta sementiera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20	6
6 Selezionatori mobili di prodotti sementieri di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20	7
7 Produttori di patate da consumo, compresi i centri di raccolta collettivi e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione	7
8 Produttori di frutti <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella swingle</i> , <i>Poncirus raf.</i> e relativi ibridi	8
9 Produttori di fiori recisi e altre parti di piante	9
10 Produttori di prati in zolle	9
11 Manutentore del verde	10
12 Imprese di servizi di impianti boschivi o fruttiferi	10
13 Agricoltori che cedono occasionalmente legname di <i>Juglans L.</i> , <i>Platanus L.</i> e <i>Pterocarya L.</i>	13
14 Agricoltori che cedono occasionalmente piante a seguito di svellimento di impianti produttivi	14
15 Operatore professionale con sede legale in un altro Stato membro e sede operativa o filiale in Italia	15
16 Diritti obbligatori	15

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 3 di 17

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

**Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 settembre 2007**, recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati” pubblicato nella G.U. del 29-11-2007, n. 278;

**Direttiva 93/50/CEE** della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale;

**Regolamento (UE) 2016/2031** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**Regolamento (UE) 2017/625** del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

**Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072** della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e s.m.i.;

**Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19**, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

**Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20**, recante “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 4 di 17

**Nota Mipaaf n. 1889 del 16/01/2020** recante “Nota tecnica concernente aspetti applicativi della nuova normativa fitosanitaria europea di cui al regolamento (UE) 2016/2031”;

**Nota Mipaaf n. 9475 del 28/02/2020** recante “Nota tecnica concernente aspetti applicativi della nuova normativa fitosanitaria europea di cui al regolamento (UE) 2016/2031”.

## **2. PREMESSA**

A seguito dell’emanazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, che definiscono il nuovo regime fitosanitario europeo, è stato emanato il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*” con il quale è stato attuato il riordino del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN).

In particolare, il Capo VII del decreto legislativo suddetto dispone l’istituzione, presso il SFC, del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e ne disciplina la gestione.

La verifica delle domande, la registrazione degli operatori professionali e l’aggiornamento dei loro dati è affidata ai Servizi fitosanitari regionali (SFR) competenti per territorio ove ha sede legale l’operatore professionale.

La registrazione al RUOP è richiesta per tutte le categorie di operatori professionali individuate all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031; tuttavia, ai sensi del medesimo articolo, il Servizio fitosanitario centrale (SFC), su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale (CFN), può decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali o che non sia applicata l’esenzione di cui paragrafo 3, lettera a), a determinati operatori professionali, qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attività relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

In fase di prima applicazione del decreto legislative 2 febbraio 2021, n. 19, è emersa la necessità di ulteriori indicazioni circa la registrazione al RUOP di specifiche categorie di operatori professionali.

A tale scopo è stato istituito, nell’ambito del Comitato fitosanitario nazionale, con nota MIPAAF - n. 0555898 del 25/10/2021, uno specifico Gruppo di lavoro incaricato di approfondire la tematica in questione e predisporre un documento tecnico ufficiale.

Pertanto, con la presente procedura operativa, elaborata nell’ambito del Comitato Fitosanitario Nazionale, sono identificate tipologie di operatori professionali e fornite indicazioni inerenti alla loro registrazione e relative modalità, al fine di garantire una applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale delle previsioni normative del citato decreto legislativo.

Al contempo, la procedura di cui al presente documento sostituisce le norme tecniche operative n. 1889 del 16/01/2020 e n. 9475 del 28/02/2020 in materia di registrazione al RUOP, emanate precedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n.19/2021.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 5 di 17

### **3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI**

SFN: Servizio fitosanitario nazionale

SFC: Servizio fitosanitario centrale

SFR: Servizi fitosanitari regionali

CFN: Comitato Fitosanitario Nazionale

RUOP: Registro Ufficiale Operatori Professionali

PP: passaporto delle piante

PZ: passaporto delle piante per Zone protette

**OPERATORE PROFESSIONALE:** in applicazione dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2016/2031 definito come un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile: a) impianto; b) riproduzione; c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento; d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; e) messa a disposizione sul mercato; f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione;

**OPERATORE REGISTRATO:** in applicazione dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/2031 un operatore professionale registrato ai sensi dell'articolo 65 del regolamento medesimo.

**OPERATORE AUTORIZZATO:** in applicazione dell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2016/2031 un operatore registrato autorizzato dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89, ad applicare un marchio ai sensi dell'articolo 98, o a rilasciare attestati ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) 2016/2031;

**UTILIZZATORE FINALE (UF):** in applicazione dell'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) 2016/2031 persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale. La definizione si estende a tutte le persone sia fisiche che giuridiche, pertanto, rientrano in tale descrizione i privati cittadini, gli hotel, amministrazioni o enti pubblici, i condomini, ecc.

### **4. OPERATORI PROFESSIONALI CHE VENDONO ESCLUSIVAMENTE E DIRETTAMENTE AD UTILIZZATORI FINALI PICCOLI QUANTITATIVI DI PIANTE, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI**

Il regolamento (UE) 2016/2031 prevede all'articolo 65, paragrafo 3, comma 1, lettera a) l'esonero dall'iscrizione al RUOP per gli Operatori Professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 6 di 17

Il medesimo paragrafo prevede che ciascun Stato membro possa decidere che l'esenzione di cui al primo comma, lettera a), non si applichi a tutti o ad alcuni coltivatori o altri operatori professionali, se giustificato dal rischio connesso a organismi nocivi presentato dalle piante che coltivano o che sono oggetto di qualsiasi altra loro attività.

Il decreto legislativo n. 19/2021 dispone che sia il SFC, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, a decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali e, se necessario, che non sia applicata l'esenzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2016/2031, a determinati coltivatori o operatori professionali.

In considerazione che anche piccole quantità di piante o prodotti delle piante possono rappresentare un veicolo di diffusione di organismi nocivi, in virtù di loro spostamenti anche su ampie distanze e del conseguente rischio fitosanitario connesso, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

- a) **non necessitano di registrazione al RUOP** gli Operatori Professionali che forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali che, a meno di specifici provvedimenti dei SFR, abbiano luogo nel territorio di competenza del SFR ove ha sede l'OP;
- b) **necessitano di registrazione al RUOP** gli Operatori Professionali che forniscono esclusivamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso mercati agricoli o altri mercati che hanno luogo al di fuori del territorio di competenza del SFR ove ha sede l'operatore professionale.

In entrambi i casi non è richiesta la presenza del passaporto delle piante e pertanto, continua ad applicarsi l'esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2031, purché detti operatori non forniscano materiale ad utilizzatori finali tramite vendita a distanza o destinato a zone protette e quando previsto da appositi regolamenti o misure di emergenza.

#### **5. DITTA SEMENTIERA di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.**

Le ditte sementiere, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, devono essere registrate nel RUOP; tale registrazione è effettuata dal SFR, nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera.

Non necessitano di registrazione i commercianti che vendono esclusivamente prodotti sementieri già confezionati ed etichettati e non soggetti a passaporto delle piante.

Si ricorda che non necessitano, altresì, di registrazione:

- gli agricoltori, di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che producono varietà di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varietà da

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 7 di 17

conservazione e che vendono direttamente i prodotti sementieri di tali varietà, non soggette a passaporto delle piante, all'interno della zona di origine dove le varietà hanno evoluto le loro proprietà e caratteristiche e in ambito locale.

- i soggetti aderenti alla "Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2018, n. 10400, qualora effettuino lo scambio di modiche quantità di prodotti sementieri o altro materiale di moltiplicazione, volto al recupero, mantenimento e riproduzione di una varietà da conservazione, esclusivamente all'interno della Rete e nell'ambito locale di riferimento della varietà e secondo le disposizioni di cui alla normativa suddetta.

Ai sensi dell'allegato I del decreto ministeriale 24 ottobre 2018, n. 10400, il predetto scambio di prodotti sementieri e altro materiale di moltiplicazione non è da intendersi attività di commercializzazione ai sensi della normativa sementiera nazionale ed europea vigente.

## **6. SELEZIONATORI MOBILI DI PRODOTTI SEMENTIERI di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20**

L'articolo 1, comma 3, del decreto legislative 2 febbraio 2021, n.20, definisce la "«*produzione a scopo di commercializzazione*» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti.

***È inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.»***

Pertanto, tutti gli operatori che svolgono attività di lavorazione, selezione o trattamento di prodotti sementieri per conto terzi, compresi quelli che impiegano selezionatori mobili direttamente presso aziende agricole, si configurano come ditta sementiera, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del d.lgs. 20/2021 e necessitano, pertanto, di essere identificati mediante la registrazione al RUOP.

Il prodotto selezionato può essere commercializzato esclusivamente da ditte sementiere nel rispetto del decreto legislativo n. 20/2021.

## **7. PRODUTTORI DI PATATE DA CONSUMO, COMPRESI I CENTRI DI RACCOLTA COLLETTIVI E DI SPEDIZIONE SITUATI NELLE RISPETTIVE ZONE DI PRODUZIONE**

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 8 di 17

La Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, attualmente in vigore, dispone che i produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione di tuberi di *Solanum tuberosum* L., diversi dai tuberi seme, devono essere iscritti in un registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale.

Inoltre, il punto 11, dell'allegato VIII, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, recante "Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione", dispone, tra le altre cose, che i tuberi di *Solanum tuberosum* L. devono recare un numero di registrazione attestante che i tuberi sono stati coltivati da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, ufficialmente registrati.

In applicazione delle normative soprarichiamate e al fine di garantire una identificazione univoca, i produttori di patate da consumo, i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione situati nelle relative zone di produzione, sono registrati al RUOP, dal SFR competente per sede legale, secondo le disposizioni di cui al CAPO VII del d.lgs. 19/2021.

Nel caso di conferimento della intera produzione di patate a magazzini collettivi o a centri di spedizione o a grossisti, l'agricoltore può non essere registrato (in quanto assimilato ad un produttore agricolo che cede prodotti) se la responsabilità fitosanitaria è acquisita dall'operatore professionale che acquista. In questo caso l'operatore professionale è registrato ed è il solo responsabile fitosanitario delle patate e deve soddisfare tutti i necessari adempimenti compreso l'invio dell'elenco dei conferenti al SFR competente.

Gli operatori professionali che producono e commercializzano patate da consumo esclusivamente tramite vendita diretta ad utilizzatori finali sono esonerati dalla registrazione al RUOP ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

## **8. PRODUTTORI DI FRUTTI *Citrus* L., *Fortunella*, *Swingle*, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi**

La Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, richiamata al paragrafo 7 del presente documento, dispone che anche i produttori di frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, siano iscritti in un registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale.

Il regolamento (UE) 2019/2072, all'allegato XIII, reca disposizioni specifiche per i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli, prevedendo per tali prodotti vegetali l'obbligo di passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione. Pertanto, i relativi operatori professionali devono essere registrati al RUOP e autorizzati all'emissione del passaporto delle piante.

Il medesimo regolamento, al punto 20 dell'allegato VIII, recante "Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione", dispone che



<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 9 di 17

gli imballaggi di frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi rechino un idoneo marchio d'origine.

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate anche i produttori di frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, senza foglie e peduncoli necessitano di registrazione al RUOP dal SFR competente per sede legale, secondo le disposizioni di cui al CAPO VII del d.lgs. 19/2021.

Pertanto, gli OP che producono frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi devono essere tutti registrati al RUOP.

Nel caso di conferimento della intera produzione di frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi a magazzini collettivi o a centri di spedizione o a grossisti, anche con l'acquisto direttamente in campo, l'agricoltore può non essere registrato (è assimilato ad un produttore agricolo che cede prodotti) in quanto la responsabilità fitosanitaria è acquisita dall'operatore professionale che acquista. In questo caso l'operatore professionale è registrato ed è il solo responsabile fitosanitario dei frutti e deve soddisfare tutti i necessari adempimenti compreso l'invio, con congruo anticipo, dell'elenco dei conferenti al SFR competente per il proprio centro aziendale e al SFR competente per il sito dell'agricoltore produttore.

Nel caso di frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi con peduncolo e foglie l'operatore professionale registrato al RUOP, deve essere autorizzato all'uso del passaporto delle piante dal Servizio fitosanitario competente per Centro aziendale.

Rimane inteso che il passaporto delle piante è rilasciato solo se sono soddisfatte le prescrizioni previste dai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2019/2072.

## **9. PRODUTTORI DI FIORI RECISI E ALTRE PARTI DI PIANTE**

Per piante da impianto si intendono “le piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate” (articolo 2 del regolamento (UE) 2016/2031).

Inoltre, il regolamento (UE) 2019/2072, all'allegato XIII, dispone che tutte le piante da impianto, eccetto le sementi, siano accompagnate da un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione.

Pertanto, i fiori recisi, foglie e fogliame nonché rami con o senza foglie e alberi tagliati con foglie, non destinati all'impianto non sono oggetto di passaporto delle piante.

Pertanto, gli operatori che producono o spostano nel territorio comunitario le tipologie citate non necessitano di essere registrati al RUOP. L'obbligo di registrazione permane per gli operatori che importano nell'UE o esportano tale tipologia di merce.

## **10. PRODUTTORI DI PRATI IN ZOLLE**

L'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/2031 definisce “piante da impianto” “le piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate”. I prati in zolla rientrano in tale definizione.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 10 di 17

Ciò premesso, tali produttori, configurandosi come produttori di piante da impianto, sono operatori professionali che necessitano di registrazione al RUOP e di autorizzazione ai fini dell'apposizione del passaporto delle piante nei casi previsti.

## **11. MANUTENTORE DEL VERDE**

Sono identificati come manutentori del verde i soggetti che svolgono “attività di manutenzione del verde”, definita dall'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, come “*attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi*”.

Il manutentore che svolge esclusivamente tale attività non necessita di registrazione al RUOP salvo che svolga altre attività connesse (quali la cessione e la movimentazione di piante) per le quali è prevista la registrazione al RUOP. Si forniscono, di seguito, indicazioni operative in merito alle tipologie più diffuse di attività.

### **Non è prevista l'iscrizione al RUOP per il manutentore che**

- esercita la propria attività senza movimentazione e cessione di piante.
- mette a dimora piante, prodotte nella propria azienda florovivaistica, esclusivamente presso utilizzatori finali.
- mette a dimora e vende piante, acquistate con passaporto delle piante da altri operatori professionali, esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali.

Il manutentore in qualità di operatore professionale conserva la documentazione inerente la tracciabilità del materiale acquistato.

### **È prevista l'iscrizione al RUOP per il manutentore che**

- mette a dimora o vende piante, prodotte nella propria azienda o acquistate, ad operatori professionali.
- mette a dimora o vende piante, prodotte nella propria azienda o acquistate, in zona protetta (ZP) anche se vendute direttamente ad utilizzatori finali.
- Vende piante ad utilizzatori finali mediante contratti a distanza.

In tutti questi casi le piante devono essere accompagnate passaporto delle piante o da passaporto delle piante ZP.

## **12. IMPRESE DI SERVIZI DI IMPIANTI BOSCHIVI O FRUTTIFERI**

Sono identificate come imprese di servizi di impianti boschivi o fruttiferi gli operatori professionali che svolgono lavori di imboscimento, allestimento dei sistemi agro-silvo-pastorali, interventi selvicolturali, di manutenzione, di imboscimento o di impianto per conto


<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 11 di 17

di soggetti pubblici (es. aziende forestali, amministrazioni regionali) o privati (es. aziende agricole).


La loro attività consiste, nella maggior parte dei casi, alla prestazione di un servizio “*chiavi in mano*” presso un operatore professionale o un utilizzatore finale, esclusivamente come soggetti esecutori d’opera; non sono, tuttavia, esclusi casi in cui tali imprese acquistano e cedono a vario titolo piante o materiali di moltiplicazione.

Sono di seguito descritte le principali casistiche riscontrabili e le indicazioni operative in merito alla necessità di una loro registrazione al RUOP:

a) Impresa di servizi che effettua esclusivamente, per conto di terzi, la propria attività di servizio presso un operatore professionale o un utilizzatore finale. **Tale soggetto non necessita di registrazione al RUOP.**




b) Impresa di servizi che effettua attività, presso un utilizzatore finale, acquistando piante o altro materiale di moltiplicazione impiegato per intero nell’ambito della singola attività svolta. **Tale soggetto non necessita di registrazione al RUOP.** L’impresa di servizi conserva la documentazione inerente la tracciabilità del materiale acquistato e impiantato.




c) Impresa di servizi che effettua attività, presso un operatore professionale, acquistando piante o altro materiale di moltiplicazione impiegato per intero nell’ambito della singola attività svolta. **Tale soggetto necessita di registrazione al RUOP.** L’impresa di servizi conserva la documentazione inerente la tracciabilità del materiale acquistato e ceduto.


<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 12 di 17



d) Impresa di servizi che esercita la propria attività di servizi utilizzando materiale vegetale acquistato presso un'azienda vivaistica, o prodotto in proprio, e che cede piante o materiale di moltiplicazione, a qualsiasi titolo, a operatori professionali e/o, mediante contratto a distanza, ad utilizzatori finali. **Tale soggetto necessita di registrazione al RUOP e di autorizzazione all'apposizione del passaporto delle piante, quando previsto.**



e) Impresa di servizi che esercita la propria attività di servizi, utilizzando materiale vegetale acquistato presso un'azienda vivaistica, o prodotto in proprio, e cedendo tale materiale esclusivamente ad utilizzatori finali in zone protette (ZP). **Tale soggetto necessita di registrazione al RUOP e di autorizzazione all'apposizione del passaporto delle piante ZP.**



<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 13 di 17

Si ricorda che tutti gli operatori autorizzati sono chiamati a garantire la registrazione di tutte le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante per almeno tre anni in modo da assicurare una tracciabilità efficace nel caso insorga una problematica fitosanitaria.

### **13. AGRICOLTORI CHE CEDONO OCCASIONALMENTE LEGNAME DI *Juglans L.*, *Platanus L.* e *Pterocarya L.***

Ai sensi dell'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/2072, il legname che è stato ottenuto completamente o in parte da *Juglans L.*, *Platanus L.* e *Pterocarya L.*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, necessita di passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione.

Pertanto, gli operatori professionali che commercializzano detto legname hanno l'obbligo di registrazione al RUOP, ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) 2016/2031, di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, ai sensi dell'art. 89 dello stesso regolamento.

Gli operatori professionali che movimentano il legname di cui sopra possono acquistare il materiale, sotto forma di tronchi, anche presso agricoltori che si configurano come venditori occasionali.

Qualora si verifichi tale casistica, sono applicabili le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2016/2031 che prevedono:

- a) registrazione al RUOP dei singoli agricoltori produttori e loro autorizzazione all'apposizione del passaporto delle piante secondo le disposizioni di cui ai CAPI VII e VIII del decreto legislativo n.19/2021; oppure
- b) applicazione della deroga di cui all'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 che consente il rilascio del passaporto delle piante da parte del SFR competente ove ha sede l'agricoltore.

In tal caso, l'agricoltore, prima della movimentazione del legname, comunica al competente Servizio fitosanitario l'intenzione di voler effettuare la cessione occasionale del legname e **chiede il rilascio del passaporto delle piante senza l'obbligo di registrazione al RUOP.**

L'operatore professionale, che acquista dall'agricoltore detto legname, è registrato al RUOP e autorizzato all'uso del passaporto delle piante e può effettuare i successivi spostamenti/divisione dei lotti sul territorio dell'Unione;

La movimentazione di tale materiale e il rilascio del relativo passaporto delle piante può avvenire anche a seguito della registrazione al RUOP di un OP, che acquista da agricoltori (venditori occasionali), secondo la seguente modalità operativa:

- l'operatore professionale notifica al SFR competente per il proprio centro aziendale e al SFR competente per il sito dell'agricoltore, dove si trovano le piante destinate alla produzione di legname, l'intenzione di movimentare il legname oggetto di cessione. In

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 14 di 17

questo caso l'operatore professionale è il solo responsabile fitosanitario del legname, soddisfacendo tutti i necessari adempimenti, mentre l'agricoltore è assimilato ad un produttore agricolo che cede prodotti e come tale **non ha l'obbligo di registrazione al RUOP.**

L'operatore professionale registrato al RUOP, è autorizzato all'uso del passaporto delle piante dal Servizio fitosanitario competente per Centro aziendale su parere del SFR competente per il sito produttivo di prelievo del legname.

Rimane inteso che il passaporto delle piante è rilasciato solo se sono soddisfatte le prescrizioni previste per le diverse specie di legname di cui ai punti 22, 23, 24 e se del caso 25 dell'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/2072.

#### **14. AGRICOLTORI CHE CEDONO OCCASIONALMENTE PIANTE A SEGUITO DI SVELLIMENTO DI IMPIANTI PRODUTTIVI**

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, le piante da impianto necessitano di passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione.

Pertanto, gli operatori professionali che movimentano dette piante hanno l'obbligo di registrazione al RUOP, ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) 2016/2031, di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, ai sensi dell'art. 89 dello stesso regolamento.

In caso di svellimento di impianti produttivi gli agricoltori che cedono le piante si configurano come venditori occasionali.

Qualora si verifichi tale casistica, fatte salve specifiche misure e disposizioni fitosanitarie e altre norme vigenti, sono applicabili le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2016/2031 che prevedono:

- a) registrazione al RUOP dei singoli agricoltori produttori e loro autorizzazione all'apposizione del passaporto delle piante secondo le disposizioni di cui ai CAPI VII e VIII del decreto legislativo n.19/2021; oppure
- b) applicazione della deroga di cui all'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 che consente il rilascio del passaporto delle piante da parte del SFR competente ove ha sede l'agricoltore.

In tal caso, gli agricoltori, prima della movimentazione delle piante, comunicano al competente Servizio fitosanitario l'intenzione di voler effettuare l'espianto e la cessione occasionale e richiedono il rilascio del passaporto delle piante ai sensi dell'art. 84 comma 2 del regolamento (UE) 2016/2031. Il Servizio fitosanitario competente effettua i controlli a norma dell'articolo 87 del regolamento (UE) 2016/2031 e verifica le prescrizioni previste dall'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/2072, se del caso, rilascia, il passaporto delle piante.

**Pertanto, tali agricoltori non necessitano di registrazione al RUOP.**

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 15 di 17

La movimentazione di tali piante e il rilascio del relativo passaporto delle piante può avvenire da parte di un operatore professionale registrato al RUOP, che acquista da agricoltori (venditori occasionali), secondo la seguente modalità operativa:

- L'operatore professionale notifica al SFR competente per il proprio centro aziendale e al SFR competente per il sito dell'agricoltore, dove si trovano le piante destinate all'espanto, l'intenzione di movimentare tali piante oggetto di cessione. In questo caso l'operatore professionale registrato è il solo responsabile fitosanitario delle piante soddisfacendo tutti i necessari adempimenti, mentre l'agricoltore è assimilato ad un produttore agricolo che cede prodotti e come tale **non ha l'obbligo di registrazione al RUOP.**

L'operatore professionale registrato al RUOP, è autorizzato all'uso del passaporto delle piante dal Servizio fitosanitario competente per Centro aziendale su parere del SFR competente per il sito di prelievo delle piante.

Rimane inteso che il passaporto delle piante è rilasciato solo se sono soddisfatte le prescrizioni previste dai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2019/2072.

## **15. OPERATORE PROFESSIONALE CON SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO E SEDE OPERATIVA O FILIALE IN ITALIA**

L'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 dispone che *“Un operatore professionale può essere iscritto nel registro di un'autorità competente solo una volta. Se del caso, tale registrazione è effettuata con riferimenti espliciti a ognuno dei diversi siti di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettera d)”*. Il medesimo regolamento, al contempo, non vieta la registrazione di un operatore professionale o di sue sedi in diversi Stati membri.

Qualora un operatore professionale, con sede centrale in un altro Stato membro, presenti una filiale o una sede operativa in Italia che svolga attività di cui all'art. 65 del regolamento (UE) 2016/2031, tale filiale/sede operativa deve registrarsi in modo tale da rendere possibili ed efficaci i controlli ufficiali dovuti.

La registrazione nel RUOP è effettuata dal Servizio fitosanitario competente per sede legale o domicilio fiscale.

## **16. DIRITTI OBBLIGATORI**

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, all'allegato III, Sezione III, individua i diritti obbligatori riferiti ai costi derivanti dai controlli che vengono effettuati presso gli operatori professionali registrati o autorizzati e ne stabilisce la periodicità.

La prima voce di costo *“Controlli per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante”* è un diritto obbligatorio *una tantum* e viene versato solo al momento della prima richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto al SFR competente per centro aziendale autorizzato al rilascio dell'autorizzazione.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 16 di 17

Al versamento di tale diritto obbligatorio è tenuto anche il soggetto non registrato e non autorizzato che fa occasionale richiesta al SFR competente per territorio di emissione del passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

Le restanti tre voci di costo inerenti i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per:

1. **aziende iscritte al RUOP**
2. **aziende iscritte al RUOP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette**
3. **aziende iscritte al RUOP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette**

sono versate al SFR competente per centro aziendale.

L'operatore professionale registrato al RUOP per la sola sede legale e non autorizzato all'uso del PP o del PZ dovrà versare unicamente il diritto obbligatorio pari a € 25,00 euro annui all'SFR competente per sede legale anche se possiede più centri aziendali nella stessa regione o in regioni diverse.

L'operatore professionale che ha sede legale e centri aziendali autorizzati all'emissione del PP o del PZ nella medesima regione o in regioni differenti dovrà versare € 25,00 annui per sede legale e € 50,00 o € 100,00 euro all'SFR competente per ogni centro aziendale autorizzato all'emissione del passaporto. Qualora uno dei centri aziendali autorizzati coincida con la sede legale il diritto obbligatorio pari a € 25,00 è già incluso nel diritto obbligatorio dovuto per l'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante (€ 50,00 o € 100,00).

Pertanto, le tre tipologie di diritto obbligatorio annuale previste (€ 25,00, € 50,00 e € 100,00) si applicano alla singola struttura alternativamente in quanto il diritto obbligatorio più elevato include già i controlli relativi al diritto obbligatorio inferiore.

I diritti obbligatori concernenti i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati dagli OP autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi, sono versati al Soggetto gestore del marchio IPPC/FAO di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 19/2021.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente schema

<b>Operatore professionale (OP)</b>	<b>Diritto obbligatorio</b>
<b>Op registrato che non emette passaporti PP o PZ anche in presenza di centri aziendali nella stessa o altre regioni</b>	25,00 € annui all'SFR ove ha sede legale
<b>OP autorizzato con sede legale e distinti centri aziendali autorizzati all'emissione del PP o PZ nella stessa regione</b>	25,00 € per sede legale + 50,00 o 100,00 € per ciascun centro aziendale autorizzato



<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 4	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b>
Registrazione di determinate categorie di operatori professionali al RUOP	Pag. 17 di 17

<b>Operatore professionale (OP)</b>	<b>Diritto obbligatorio</b>
<b>OP autorizzato con centro aziendale coincidente con la sede legale e ulteriori centri aziendali autorizzati all'emissione del PP o PZ nella stessa regione</b>	50,00 o 100,00 € per sede legale + 50,00 o 100,00 € per ciascun centro aziendale autorizzato
<b>OP autorizzato con sede legale in una regione e più centri aziendali autorizzati all'emissione del PP in regioni differenti</b>	25,00 € all'SFR ove ha sede legale + 50,00 o 100,00 € per ciascun centro aziendale ed SFR competente